

Gazzetta ufficiale

L 122

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

65° anno

25 aprile 2022

Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento delegato (UE) 2022/670 della Commissione, del 2 febbraio 2022, che integra la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente alla predisposizione in tutto il territorio dell'Unione europea di servizi di informazione sul traffico in tempo reale ⁽¹⁾** 1
- ★ **Regolamento delegato (UE) 2022/671 della Commissione, del 4 febbraio 2022, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme specifiche sui controlli ufficiali effettuati dalle autorità competenti su animali, prodotti di origine animale e materiale germinale, le azioni di follow-up che devono essere intraprese dall'autorità competente in caso di non conformità alle norme in materia di identificazione e registrazione di bovini, ovini e caprini o di non conformità durante il transito di determinati bovini nell'Unione, e che abroga il regolamento (CE) n. 494/98 della Commissione ⁽¹⁾** 17
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2022/672 della Commissione, del 22 aprile 2022, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 per quanto riguarda le specifiche del nuovo alimento *trans-resveratrolo* (da fonte microbica) ⁽¹⁾** 24
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2022/673 della Commissione, del 22 aprile 2022, che autorizza l'immissione sul mercato della proteina di fagiolo mungo (*Vigna radiata*) quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione ⁽¹⁾** 27
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2022/674 della Commissione, del 22 aprile 2022, che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/95 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio, spediti da Taiwan, Indonesia, Sri Lanka e Filippine, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio** 31

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

DECISIONI

- ★ **Decisione (UE) 2022/675 del Consiglio, dell'11 aprile 2022, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nella 57^a sessione del comitato di esperti per il trasporto di merci pericolose dell'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia riguardo ad alcune modifiche dell'appendice C della convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia** 33

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/670 DELLA COMMISSIONE

del 2 febbraio 2022

che integra la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente alla predisposizione in tutto il territorio dell'Unione europea di servizi di informazione sul traffico in tempo reale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 3, lettera b), della direttiva 2010/40/UE, indica come azione prioritaria la predisposizione in tutto il territorio dell'Unione europea di servizi di informazione sul traffico in tempo reale per l'elaborazione e l'utilizzo di specifiche e norme.
- (2) L'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2010/40/UE, prevede che la Commissione adotti le specifiche necessarie ad assicurare la compatibilità, l'interoperabilità e la continuità per la diffusione e l'utilizzo operativo dei sistemi di trasporto intelligenti (ITS) ai fini della predisposizione in tutto il territorio dell'Unione europea di servizi di informazione sul traffico in tempo reale. La Commissione stabilisce tali specifiche nel regolamento delegato (UE) 2015/962 della Commissione ⁽²⁾ allo scopo di migliorare l'accessibilità, lo scambio, il riutilizzo e l'aggiornamento dei dati necessari per la predisposizione costante, e di qualità elevata, di servizi di informazione sul traffico in tempo reale in tutta l'Unione.
- (3) I dati continuano a fornire la base contestuale per la creazione di informazioni sul traffico in tempo reale. L'accelerazione della diffusione degli ITS in tutta l'Unione necessita di un sostegno continuo sotto forma di un accesso maggiore e senza interruzioni ai dati esistenti e alle nuove tipologie di dati pertinenti alla prestazione di servizi di informazione sul traffico in tempo reale, con una copertura geografica più ampia. È pertanto necessario un aggiornamento dei requisiti relativi alla fornitura di dati per continuare a garantire un effettivo riutilizzo nei servizi di informazione agli utenti finali. Questi requisiti aggiornati possono potenzialmente incidere sull'intera catena dei dati, dall'approvvigionamento, la formattazione e l'aggregazione dei dati alla distribuzione e all'inclusione nei servizi di informazione sul traffico.
- (4) L'articolo 5 della direttiva 2010/40/UE stabilisce che le specifiche adottate ai sensi dell'articolo 6 della medesima direttiva siano applicate alle applicazioni e ai servizi ITS all'atto della loro diffusione, lasciando impregiudicato il diritto di ciascuno Stato membro di decidere sulla diffusione di tali applicazioni e servizi nel suo territorio.

⁽¹⁾ Direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto (GU L 207 del 6.8.2010, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/962 della Commissione, del 18 dicembre 2014, che integra la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente alla predisposizione in tutto il territorio dell'Unione europea di servizi di informazione sul traffico in tempo reale (GU L 157 del 23.6.2015, pag. 21).

- (5) Tali specifiche dovrebbero applicarsi alla predisposizione di tutti i servizi di informazione sul traffico in tempo reale, fatte salve specifiche particolari adottate in altri atti a norma della direttiva 2010/40/UE, in particolare il regolamento delegato (UE) n. 885/2013 ⁽³⁾ della Commissione ed il regolamento delegato (UE) n. 886/2013 della Commissione ⁽⁴⁾.
- (6) Nell'Unione esiste già un mercato per la predisposizione di servizi di informazione sul traffico in tempo reale ed è nell'interesse degli utenti e dei clienti come pure dei fornitori di tali servizi che si vengano a creare le giuste condizioni quadro per il mantenimento e l'ulteriore sviluppo di tale mercato in maniera innovativa. Per quanto riguarda la fornitura di servizi di informazione sul traffico in tempo reale, la direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾ stabilisce norme minime per il riutilizzo dell'informazione del settore pubblico in tutta l'Unione. Per quanto riguarda il riutilizzo dei dati in possesso delle autorità stradali e degli operatori stradali pubblici, sono applicabili le norme stabilite dal presente regolamento, in particolare quelle relative agli aggiornamenti dei dati, fatte salve le norme stabilite dalla direttiva (UE) 2019/1024. In merito al riutilizzo dei dati detenuti da titolari dei dati privati, le norme stabilite dal presente regolamento non impongono la condivisione gratuita dei dati. I dati detenuti da titolari dei dati privati possono essere soggetti ad accordi di licenza che disciplinano il loro riutilizzo.
- (7) La direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾ crea un'infrastruttura di dati territoriali nell'Unione europea, al fine di consentire la condivisione e l'accesso del pubblico alle informazioni territoriali (compresa la categoria tematica di dati territoriali «reti di trasporto») in tutta l'Unione allo scopo di sostenere le politiche ambientali dell'Unione e le politiche o le attività che potrebbero avere ripercussioni sull'ambiente. Le specifiche di cui al presente regolamento dovrebbero essere compatibili con le specifiche stabilite dalla direttiva 2007/2/CE e dai relativi atti di esecuzione, in particolare il regolamento (UE) n. 1089/2010 della Commissione ⁽⁷⁾. L'estensione dell'applicazione delle suddette specifiche a tutte le tipologie di dati sulle infrastrutture potrebbe inoltre favorire un'ulteriore armonizzazione in questo campo.
- (8) Il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁸⁾ definisce l'infrastruttura del trasporto stradale che fa parte della rete transeuropea di trasporto centrale e globale. Le esternalità ricorrenti del traffico e altre difficoltà di gestione dello stesso, come la congestione, l'inquinamento atmosferico o il rumore, non si limitano alla rete stradale transeuropea o alle autostrade. In effetti, una quota significativa dei problemi di congestione del traffico si verifica nelle aree urbane. Inoltre i servizi di informazione sul traffico in tempo reale in tutto il territorio dell'Unione europea dovrebbero consentire la mobilità porta a porta e non dovrebbero essere limitati alla rete stradale transeuropea globale e alle altre autostrade. Gli Stati membri dovrebbero pertanto applicare tali specifiche all'intera rete stradale, ad eccezione delle strade che non sono di proprietà di un'autorità pubblica stradale o di trasporto. Le strade che sono proprietà di un'autorità stradale o di trasporto, ma sono state assegnate a un ente privato sotto forma di affidamento della gestione, non dovrebbero rientrare in questa eccezione.
- (9) Le autorità stradali o gli operatori stradali dovrebbero mettere a disposizione tipologie di dati specifici ritenuti fondamentali per l'ulteriore sviluppo di servizi di informazione sul traffico affidabili e per migliorare la sicurezza del traffico, come ad esempio la normativa stradale, le restrizioni o la chiusura di corsie. Data la loro importanza, la necessità di rendere accessibili queste tipologie di dati rappresenta un traguardo da raggiungere prima rispetto ad altri tipi di dati.

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) n. 885/2013 della Commissione, del 15 maggio 2013, che integra la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sui sistemi di trasporto intelligenti, in merito alla predisposizione dei servizi d'informazione sulle aree di parcheggio sicure destinate agli automezzi pesanti e ai veicoli commerciali (GU L 247 del 18.9.2013, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento delegato (UE) n. 886/2013 della Commissione, del 15 maggio 2013, che integra la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i dati e le procedure per la comunicazione gratuita agli utenti, ove possibile, di informazioni minime universali sulla viabilità connesse alla sicurezza stradale (GU L 247 del 18.9.2013, pag. 6).

⁽⁵⁾ Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 56).

⁽⁶⁾ Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).

⁽⁷⁾ Regolamento (UE) n. 1089/2010 della Commissione, del 23 novembre 2010, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'interoperabilità dei set di dati territoriali e dei servizi di dati territoriali (GU L 323 dell'8.12.2010, pag. 11).

⁽⁸⁾ Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1).

- (10) Per consentire la realizzazione degli sviluppi necessari nel settore dell'accessibilità dei dati e della standardizzazione, dovrebbe essere presa in considerazione un'attuazione graduale. Quest'ultima dovrebbe garantire un aumento realizzabile e graduale in termini di copertura geografica e accessibilità dei dati. A tal fine gli Stati membri dovrebbero definire una rete di strade principali nel loro territorio. Per definire questa rete di strade principali, gli Stati membri possono riutilizzare la definizione di rete, come previsto dall'articolo 1 della direttiva 2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁹⁾.
- (11) Data la diversità delle fonti di dati, che variano dai sensori installati nelle infrastrutture ai veicoli con funzione di sensori, è importante che le specifiche siano allineate alle categorie e alle tipologie di dati pertinenti e che contemplino molteplici fonti possibili di dati e la tecnologia utilizzata per creare o aggiornare i dati.
- (12) Le misure previste dal presente regolamento, qualora comportino il trattamento di dati personali, dovrebbero essere attuate conformemente al diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali e della vita privata, in particolare il regolamento (UE) 2016/679 ⁽¹⁰⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio e, ove applicabile, la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹¹⁾. Parti della direttiva 2002/58/CE si applicano anche per il trattamento dei dati non personali.
- (13) Al fine di sviluppare un sistema armonizzato e una fornitura costante di servizi di informazione sul traffico in tempo reale, gli Stati membri dovrebbero basarsi sulle soluzioni e sulle norme tecniche esistenti fornite dalle organizzazioni europee e internazionali di normalizzazione, quali DATEX II (CEN/TS 16157 e successivi aggiornamenti) e le norme ISO. Per le tipologie di dati per i quali non è disponibile un formato standardizzato, gli Stati membri e le parti interessate dovrebbero essere incoraggiati a cooperare al fine di raggiungere un accordo sulla definizione e il formato dei dati e dei metadati.
- (14) Nell'Unione esistono già diversi metodi di georeferenziazione dinamica che sono attualmente applicati negli Stati membri. L'uso di diversi metodi di georeferenziazione dinamica dovrebbe continuare ad essere permesso. Gli Stati membri e i portatori di interessi, tuttavia, dovrebbero essere incoraggiati a cooperare al fine di giungere ad un accordo sui metodi consentiti per la georeferenziazione, se del caso tramite gli organismi europei di normalizzazione.
- (15) L'accessibilità e l'aggiornamento periodico dei dati da parte delle autorità stradali e degli operatori stradali sono indispensabili per consentire la produzione di carte digitali aggiornate e precise, una risorsa fondamentale per applicazioni ITS affidabili. I produttori di carte digitali dovrebbero essere incoraggiati a integrare in modo tempestivo gli aggiornamenti dei dati pertinenti nelle loro carte esistenti e nei servizi di aggiornamento delle carte. Al fine di rispettare le politiche pubbliche, come la sicurezza stradale, i fornitori di servizi e i produttori di carte digitali dovrebbero collaborare con le autorità pubbliche al fine di rettificare eventuali inesattezze nei loro dati.
- (16) L'accessibilità a dati precisi e aggiornati è essenziale per la predisposizione di servizi di informazione sul traffico in tempo reale in tutta l'Unione. I dati pertinenti sono raccolti e conservati dalle autorità stradali, dagli operatori stradali, dai titolari dei generati a bordo del veicolo, dai portatori di interessi attivi nei settori della ricarica e del rifornimento, dai gestori dei sistemi di pedaggio e dai fornitori di servizi di informazione sul traffico in tempo reale. Al fine di agevolare lo scambio e il riutilizzo di tali dati per la fornitura di questi servizi, le autorità stradali, gli operatori stradali, i titolari dei generati a bordo del veicolo, i portatori di interessi attivi nei settori della ricarica e del rifornimento, i gestori dei sistemi di pedaggio e i fornitori di servizi di informazione sul traffico in tempo reale dovrebbero rendere i dati, i corrispondenti metadati e le informazioni sulla qualità dei dati reperibili e metterli a disposizione delle altre autorità stradali, degli operatori stradali, dei portatori di interessi attivi nei settori della ricarica e del rifornimento, dei gestori dei sistemi di pedaggio, dei fornitori di servizi di informazione sul traffico in tempo reale e dei produttori di carte digitali attraverso un punto di accesso nazionale o comune. Il punto di accesso può assumere la forma di un repertorio, registro, portale web o simili, a seconda del tipo di dati. I punti di accesso

⁽⁹⁾ Direttiva 2008/96/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali (GU L 319 del 29.11.2008, pag. 59).

⁽¹⁰⁾ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

⁽¹¹⁾ Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

nazionali o comuni possono anche rinviare ad altri luoghi in cui è possibile accedere ai dati, senza archiviare i dati stessi. Gli Stati membri dovrebbero raggruppare i punti di accesso pubblici e privati esistenti in un unico punto, consentendo l'accesso a tutti i tipi di dati pertinenti disponibili che rientrano nell'ambito di applicazione delle presenti specifiche. Gli Stati membri possono continuare a utilizzare i punti di accesso stabiliti a norma del regolamento delegato (UE) 2015/962 della Commissione e dovrebbero essere liberi di decidere di utilizzare i punti di accesso istituiti nell'ambito di altri atti delegati, adottati a norma della direttiva 2010/40/UE, come punti di accesso nazionali per i dati che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento.

- (17) Al fine di consentire alle autorità stradali, agli operatori stradali, ai portatori di interessi attivi nei settori della ricarica e del rifornimento, ai gestori dei sistemi di pedaggio, ai fornitori di servizi e ai produttori di carte digitali di reperire e utilizzare i dati pertinenti in modo efficace e con un buon rapporto costi-benefici, è opportuno descrivere correttamente il contenuto e la struttura di tali dati utilizzando metadati appropriati.
- (18) Occorrono servizi di informazione sul traffico in tempo reale precisi per fornire agli utenti finali le migliori informazioni possibili in termini di affidabilità e tempestività. Per accrescere i benefici per gli utenti della strada in termini di una maggiore sicurezza stradale e di una minore congestione del traffico, questi servizi dovrebbero inoltre rispecchiare le priorità delle autorità stradali, espresse ad esempio mediante i piani sul traffico accessibili digitalmente.
- (19) Le presenti specifiche non dovrebbero obbligare i portatori di interessi a raccogliere dati diversi da quelli che stanno già raccogliendo o a digitalizzare dati che non siano già disponibili in un formato digitale leggibile tramite un dispositivo automatico. I requisiti delle specifiche riguardanti gli aggiornamenti dei dati dovrebbero applicarsi unicamente ai dati effettivamente raccolti e disponibili in un formato digitale leggibile tramite un dispositivo automatico. Nel contempo, gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a cercare modi efficaci in termini di costi e adeguati alle loro esigenze per la digitalizzazione dei dati esistenti sulle infrastrutture e dei dati relativi alla normativa e alle restrizioni.
- (20) Le presenti specifiche non dovrebbero obbligare le autorità stradali e gli operatori stradali a definire e attuare piani sul traffico e misure provvisorie di gestione del traffico. Esse non dovrebbero obbligare i fornitori di servizi a condividere i propri dati con altri fornitori di servizi. I fornitori di servizi dovrebbero essere liberi di concludere tra loro accordi commerciali per il riutilizzo dei dati pertinenti.
- (21) Gli Stati membri e i portatori di interessi nel settore degli ITS dovrebbero essere incoraggiati a cooperare per raggiungere un accordo sulle definizioni comuni di qualità dei dati al fine di utilizzare indicatori comuni a questo riguardo in tutta la catena di valore dei dati sul traffico, quali la completezza, l'accuratezza e il grado di aggiornamento dei dati, il metodo di acquisizione e il metodo di georeferenziazione utilizzati, nonché i controlli di qualità applicati. Essi dovrebbero inoltre essere incoraggiati a lavorare ulteriormente per stabilire metodi associati di misurazione e monitoraggio della qualità delle diverse tipologie di dati. Gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a condividere le loro conoscenze, esperienze e migliori pratiche in questo settore nei progetti di coordinamento in corso e futuri.
- (22) È riconosciuto che l'uso dei dati e di servizi di informazione sul traffico in tempo reale prodotti dai fornitori di servizi privati e dai titolari dei dati generati a bordo del veicolo possa rappresentare, per le autorità stradali e per gli operatori stradali, un modo efficace in termini di costi di migliorare la gestione del traffico, la sicurezza stradale e la gestione e la manutenzione delle infrastrutture. Le autorità pubbliche dovrebbero utilizzare condizioni FRAND comuni al momento di ricevere tali dati o servizi per i suddetti compiti, al fine di ridurre gli ostacoli all'accesso e di accrescere la trasparenza in merito alle condizioni di riutilizzo. Gli Stati membri e i pertinenti portatori di interessi sono esortati a definire le condizioni FRAND comuni applicabili al riutilizzo delle tipologie di dati pertinenti per la realizzazione di questi compiti pubblici.
- (23) I fornitori di servizi privati possono utilizzare dati raccolti dalle autorità stradali e dagli operatori stradali come dati di calcolo per i propri servizi di informazione sul traffico in tempo reale. Le condizioni e i termini specifici applicabili al riutilizzo di tali dati dovrebbero essere lasciati alle parti in causa, fatte salve le disposizioni della direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹²⁾. Alcune tipologie di dati fornite dalle autorità stradali e dagli operatori stradali, quali piani sul traffico, normativa stradale e restrizioni del traffico e misure provvisorie di gestione del traffico, dovrebbero essere riutilizzate dai fornitori di servizi privati al fine di garantire che gli utenti della strada possano accedere alle pertinenti informazioni attraverso i servizi di informazione sul traffico in tempo reale.

⁽¹²⁾ Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 56).

- (24) Al fine di assicurarsi che le presenti specifiche siano attuate correttamente, gli Stati membri dovrebbero verificare la conformità ai requisiti per quanto riguarda l'accessibilità, lo scambio, il riutilizzo e l'aggiornamento dei dati da parte delle autorità stradali, degli operatori stradali, dei produttori di carte digitali, dei gestori dei sistemi di pedaggio, dei portatori di interessi attivi nei settori della ricarica e del rifornimento, dei titolari dei dati generati a bordo del veicolo e dei fornitori di servizi. A tal fine, le autorità competenti dovrebbero avere la possibilità di fare affidamento su dichiarazioni di conformità basate su elementi concreti presentate da autorità stradali, operatori stradali, produttori di carte digitali, gestori dei sistemi di pedaggio, portatori di interessi attivi nei settori della ricarica e del rifornimento, titolari dei dati generati a bordo del veicolo e fornitori di servizi. Gli Stati membri dovrebbero collaborare per armonizzare il loro approccio nei confronti della valutazione di conformità nei progetti di coordinamento in corso e futuri, favorendo così l'attuazione delle specifiche del presente regolamento.
- (25) Le presenti specifiche non limitano la libertà di espressione delle emittenti radiofoniche nella misura in cui esse non le obbligano a adottare una posizione specifica per quanto riguarda le informazioni da divulgare e lasciano agli Stati membri un margine sufficiente per tenere conto delle loro tradizioni costituzionali nazionali per quanto riguarda la libertà di espressione delle emittenti radiofoniche.
- (26) Tenendo conto della portata delle modifiche richieste, occorre abrogare il regolamento delegato (UE) 2015/962,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce le specifiche necessarie per assicurare l'accessibilità, lo scambio, il riutilizzo e l'aggiornamento dei dati da parte dei titolari dei dati e degli utenti dei dati per la predisposizione in tutto il territorio dell'Unione europea di servizi di informazione sul traffico in tempo reale e per garantire che tali servizi siano precisi e disponibili a livello transfrontaliero per gli utenti finali.
2. Il presente regolamento si applica all'intera rete stradale pubblicamente accessibile al traffico motorizzato. In via eccezionale, non si applica alle strade private, tranne nel caso in cui esse facciano parte della rete globale transeuropea dei trasporti (TEN-T) o siano designate come autostrade o strade principali.
3. Il presente regolamento si applica a norma dell'articolo 5 della direttiva 2010/40/UE.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 4 della direttiva 2010/40/UE.

Si applicano inoltre le definizioni seguenti:

- 1) «rete stradale transeuropea centrale»: l'infrastruttura di trasporto stradale che fa parte della rete centrale quale definita nel regolamento (UE) n. 1315/2013;
- 2) «rete stradale transeuropea globale»: l'infrastruttura di trasporto stradale che fa parte della rete globale quale definita nel regolamento (UE) n. 1315/2013;
- 3) «autostrada»: una strada che è designata come tale dallo Stato membro in cui ha sede;
- 4) «accessibilità dei dati»: la possibilità di chiedere e ottenere i dati in qualsiasi momento in un formato digitale leggibile tramite un dispositivo automatico;
- 5) «dati statici»: dati che non cambiano spesso o periodicamente;
- 6) «dati dinamici»: dati che cambiano spesso o periodicamente;
- 7) «aggiornamento dei dati»: qualsiasi modifica dei dati esistenti, compresa la loro cancellazione o l'inserimento di elementi nuovi o ulteriori;

- 8) «informazioni sul traffico in tempo reale»: informazioni derivanti da dati sulle infrastrutture, dati sulla normativa e sulle restrizioni, dati sulle condizioni della rete e dati sull'utilizzo della rete in tempo reale, o una loro combinazione;
- 9) «servizi di informazione sul traffico in tempo reale»: un servizio ITS che offre agli utenti finali informazioni immediate sul traffico in tempo reale;
- 10) «autorità stradale»: qualsiasi autorità pubblica responsabile della pianificazione, del controllo o della gestione delle strade che rientrano nella sua competenza territoriale;
- 11) «operatore stradale»: qualsiasi soggetto, pubblico o privato, che è responsabile della manutenzione e della gestione della strada e della gestione dei flussi di traffico;
- 12) «fornitore di servizi»: qualsiasi fornitore pubblico o privato di servizi di informazione sul traffico in tempo reale, ad esclusione di un semplice intermediario che ritrasmette i dati agli utenti dei dati;
- 13) «gestore dei sistemi di pedaggio»: qualsiasi soggetto, pubblico o privato, che assume il ruolo di fornitore di servizi di pedaggio o esattore di pedaggi, come definiti nella direttiva (UE) 2019/520 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹³⁾;
- 14) «titolare dei dati»: una persona giuridica, una persona interessata, un'entità pubblica o privata che detiene il diritto di consentire l'accesso, sotto il suo controllo, alle tipologie di dati elencate nell'allegato, conformemente alla legislazione nazionale o dell'Unione applicabile;
- 15) «utente dei dati»: un'autorità stradale, un operatore stradale, un gestore dei sistemi di pedaggio, un fornitore di servizi, un produttore di carte digitali o qualsiasi altro soggetto che utilizza i dati per generare informazioni sul traffico in tempo reale o, laddove consentito dai termini e dalle condizioni determinate dal titolare dei dati, per altre finalità associate alla mobilità;
- 16) «utente finale»: un utente della strada, una persona fisica o giuridica, che abbia accesso a servizi di informazione sul traffico in tempo reale;
- 17) «punto di accesso»: un'interfaccia digitale in cui i dati elencati nell'allegato, unitamente ai metadati corrispondenti, sono resi accessibili per il riutilizzo da parte degli utenti dei dati, o dove le fonti e i metadati di tali dati sono resi accessibili per il riutilizzo da parte degli utenti dei dati;
- 18) «metadati»: una descrizione strutturata del contenuto dei dati che agevola la ricerca e l'utilizzo di tali dati;
- 19) «servizi di ricerca»: i servizi che consentono la ricerca dei dati richiesti utilizzando il contenuto dei metadati corrispondenti e la visualizzazione di tali contenuti;
- 20) «misure provvisorie di gestione del traffico»: misure provvisorie intese a risolvere una determinata perturbazione del traffico e progettate, ad esempio, per controllare e orientare i flussi di traffico;
- 21) «piani sul traffico»: misure di gestione del traffico permanenti progettate da gestori del traffico al fine di controllare e orientare i flussi di traffico in risposta alle perturbazioni ricorrenti o permanenti del traffico;
- 22) «segnaletica»: segnale stradale, dispositivo, avviso o segnaletica orizzontale che individua un pericolo, avverte le persone delle precauzioni da adottare contro tale pericolo, indica l'esistenza di una normativa stradale o applica tale normativa, a norma della Convenzione di Vienna sulla segnaletica stradale;
- 23) «strada principale»: una strada situata al di fuori dell'area urbana che collega importanti città o regioni, o entrambe, non classificata come parte della rete stradale transeuropea globale o come autostrada;
- 24) «strada privata»: una strada che non è di proprietà di un'autorità pubblica stradale o di trasporto, ad eccezione delle strade che sono di proprietà di un'autorità pubblica stradale o di trasporto ma che sono state assegnate a un ente privato sotto forma di affidamento della gestione;

⁽¹³⁾ Direttiva (UE) 2019/520 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali nell'Unione (GU L 91 del 29.3.2019, pag. 45).

- 25) «dati sull'infrastruttura»: dati che descrivono la rete stradale o gli impianti presenti sulla rete stradale o lungo la stessa;
- 26) «dati sulla normativa o sulle restrizioni»: dati inerenti alla normativa stradale o a una restrizione applicabile ai veicoli sulla rete stradale;
- 27) «dati sullo stato della rete»: dati che descrivono situazioni temporanee che possono impedire o rallentare la percorrenza o possono informare l'utente finale in caso di situazioni di pericolo;
- 28) «dati sull'utilizzo della rete in tempo reale»: dati che descrivono l'utilizzo in atto della rete stradale e le possibilità di utilizzo della rete stradale;
- 29) «tipi di dati fondamentali»: tipologie di dati considerati fondamentali per una maggiore affidabilità dei servizi di informazione sul traffico in tempo reale, che sostengono la sicurezza e l'efficienza della mobilità porta a porta e dei futuri servizi di mobilità;
- 30) «dati generati a bordo del veicolo»: dati creati dal veicolo o da un dispositivo installato a bordo del veicolo o da dispositivi personali che offrono applicazioni ITS mentre il veicolo è in uso;
- 31) «titolare dei dati generati a bordo del veicolo»: un soggetto impegnato nella raccolta, nell'aggregazione o in altro tipo di trattamento dei dati generati a bordo del veicolo per soddisfare i requisiti in materia di privacy;
- 32) «condizioni FRAND (eque, ragionevoli e non discriminatorie)»: termini di licenza negoziati in buona fede, che consentono l'accesso a servizi o dati in cambio di un equo compenso, alle stesse o simili condizioni stabilite con altri utenti.

Articolo 3

Punti di accesso nazionali

1. Ogni Stato membro istituisce un punto di accesso nazionale. Il punto di accesso nazionale costituisce un unico punto di accesso per gli utenti dei dati ai dati elencati nell'allegato, compresi gli aggiornamenti dei dati, forniti dai titolari dei dati di cui agli articoli da 4 a 11 e relativi al territorio di un determinato Stato membro.
2. I punti di accesso nazionali o comuni esistenti stabiliti per garantire la conformità all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2015/962 o per soddisfare i requisiti derivanti da altri atti delegati adottati a norma della direttiva 2010/40/UE possono essere utilizzati, se ritenuto opportuno dagli Stati membri, come punti di accesso nazionali ai fini del presente regolamento.
3. I punti di accesso nazionali forniscono agli utenti dei dati servizi di ricerca, ad esempio servizi che consentono la ricerca dei dati richiesti utilizzando il contenuto dei metadati corrispondenti e la visualizzazione di tali contenuti.
4. I titolari dei dati pubblici e privati garantiscono la predisposizione di metadati al fine di consentire agli utenti dei dati di reperire e utilizzare le serie di dati accessibili tramite i punti d'accesso nazionali.
5. Due o più Stati membri possono istituire un punto di accesso comune.
6. Qualsiasi soggetto che fornisce dati tramite il punto di accesso nazionale può farlo per delega conformemente agli accordi applicabili, ad esempio mediante una banca dati o un aggregatore di terzi. Ciò non solleva il titolare dei dati originale dalle responsabilità relative alla qualità dei dati iniziali forniti.

Articolo 4

Accessibilità, scambio e riutilizzo dei dati sulle infrastrutture

1. Al fine di agevolare la fornitura di servizi di informazione sul traffico in tempo reale compatibili, interoperabili e continui in tutta l'Unione, le autorità stradali, gli operatori stradali, i gestori dei sistemi di pedaggio e i portatori di interessi attivi nei settori della ricarica e del rifornimento forniscono i dati sulle infrastrutture elencati nell'allegato, che raccolgono in un formato standardizzato, come ad esempio le specifiche Inspire dei dati sulle reti di trasporto, in formato TN-ITS (CEN/TS17268 e successivi aggiornamenti) o in formato DATEX II (EN 16157, CEN/TS 16157 e successivi aggiornamenti). Tutti gli aggiornamenti di tali dati sono effettuati in conformità all'articolo 8.

Se devono essere definite norme aggiuntive o alternative, si applicano le condizioni seguenti:

- gli Stati membri cooperano al fine di definire tali norme aggiuntive o alternative;
- i formati digitali leggibili tramite un dispositivo automatico sono compatibili con le norme esistenti di cui alla prima frase del presente paragrafo.

2. I dati di cui al paragrafo 1 e i metadati corrispondenti, comprese le informazioni sulla qualità degli stessi, sono accessibili a fini di scambio e di riutilizzo a qualsiasi utente dei dati all'interno del territorio dell'Unione:

- a) su base non discriminatoria;
- b) sulla base dei requisiti di qualità minimi che gli Stati membri concordano in cooperazione con i pertinenti portatori di interessi;
- c) entro un periodo di tempo idoneo a un utilizzo affidabile ed efficace dei dati per creare informazioni sul traffico in tempo reale;
- d) tramite il punto di accesso nazionale o comune di cui all'articolo 3.

3. Gli utenti dei dati che utilizzano i dati di cui al paragrafo 1 e i titolari dei dati cooperano al fine di garantire che tutte le inesattezze relative ai dati siano segnalate senza indugio ai titolari dei dati da cui provengono i dati stessi.

Articolo 5

Accessibilità, scambio e riutilizzo dei dati sulla normativa e sulle restrizioni

1. Al fine di agevolare la predisposizione di servizi di informazione sul traffico in tempo reale compatibili, interoperabili e continui in tutta l'Unione, le autorità stradali, gli operatori stradali e i gestori dei sistemi di pedaggio forniscono i dati sulla normativa e sulle restrizioni elencati nell'allegato, che raccolgono in formato DATEX II (EN 16157, CEN/TS 16157 e successivi aggiornamenti) o in formato TN-ITS (CEN/TS 17268 e successivi aggiornamenti). Tutti gli aggiornamenti di tali dati sono effettuati in conformità all'articolo 9.

Se devono essere definite norme aggiuntive o alternative, si applicano le condizioni seguenti:

- gli Stati membri cooperano al fine di definire tali norme aggiuntive o alternative;
- i formati digitali leggibili tramite un dispositivo automatico sono compatibili con le norme esistenti di cui alla prima frase del presente paragrafo.

2. I dati di cui al paragrafo 1 e i metadati corrispondenti, comprese le informazioni sulla qualità degli stessi, sono accessibili a fini di scambio e di riutilizzo a qualsiasi utente dei dati all'interno del territorio dell'Unione:

- a) su base non discriminatoria;
- b) sulla base dei requisiti di qualità minimi che gli Stati membri concordano in cooperazione con i pertinenti portatori di interessi;
- c) entro un periodo di tempo idoneo a un utilizzo affidabile ed efficace dei dati per creare informazioni sul traffico in tempo reale;
- d) tramite il punto di accesso nazionale o comune di cui all'articolo 3.

3. Gli utenti dei dati che utilizzano i dati di cui al paragrafo 1 e i titolari dei dati cooperano al fine di garantire che tutte le inesattezze relative ai dati siano segnalate senza indugio ai titolari dei dati da cui provengono i dati stessi.

4. I fornitori di servizi trattano e includono, nei pertinenti servizi da loro forniti e senza costi aggiuntivi per gli utenti finali, dati relativi a tutti i piani sul traffico, alla normativa stradale e alle restrizioni elaborati dalle autorità competenti e resi accessibili mediante il punto di accesso nazionale o comune in un formato digitale leggibile tramite un dispositivo automatico.

Articolo 6

Accessibilità, scambio e riutilizzo dei dati sullo stato della rete

1. Al fine di facilitare la predisposizione di servizi di informazione sul traffico in tempo reale compatibili, interoperabili e continui in tutta l'Unione, le autorità stradali, gli operatori stradali, i titolari dei dati generati a bordo del veicolo e i fornitori di servizi forniscono i dati sullo stato della rete elencati nell'allegato che raccolgono in formato DATEX II (EN 16157, CEN/TS 16157 e successivi aggiornamenti). Tutti gli aggiornamenti di tali dati sono effettuati in conformità all'articolo 10.

Se devono essere definite norme aggiuntive o alternative, si applicano le condizioni seguenti:

— gli Stati membri cooperano al fine di definire tali norme aggiuntive o alternative;

— i formati digitali leggibili tramite un dispositivo automatico sono compatibili con le norme esistenti di cui alla prima frase del presente paragrafo.

2. I dati di cui al paragrafo 1 e i metadati corrispondenti, comprese le informazioni sulla qualità degli stessi, sono accessibili a fini di scambio e di riutilizzo a qualsiasi utente dei dati all'interno del territorio dell'Unione:

- a) su base non discriminatoria quando forniti dalle autorità stradali e dagli operatori stradali;
- b) sulla base dei requisiti di qualità minimi che gli Stati membri concordano in cooperazione con i pertinenti portatori di interessi;
- c) entro un periodo di tempo idoneo a un utilizzo affidabile ed efficace dei dati per creare informazioni sul traffico in tempo reale;
- d) tramite il punto di accesso nazionale o comune di cui all'articolo 3;
- e) senza alcun obbligo per i titolari dei dati generati a bordo del veicolo e i fornitori di servizi privati di consentire l'accesso ai loro dati agli utenti dei dati privati o di condividere con questi ultimi tali dati. Lo scambio e il riutilizzo dei dati possono essere soggetti ai termini e alle condizioni determinati dai titolari dei dati privati.

3. Gli utenti dei dati che utilizzano i dati di cui al paragrafo 1 e i titolari dei dati cooperano al fine di garantire che tutte le inesattezze relative ai dati siano segnalate senza indugio ai titolari dei dati da cui provengono i dati stessi.

4. I fornitori dei servizi trattano e includono, nei pertinenti servizi da loro forniti e senza costi aggiuntivi per gli utenti finali, le misure di gestione del traffico provvisorie elaborate dalle autorità competenti e rese accessibili mediante il punto di accesso nazionale o comune in un formato digitale leggibile tramite un dispositivo automatico.

5. Al fine di fornire informazioni adeguate direttamente agli utenti finali e di ottimizzare la manutenzione e la sicurezza stradale, le autorità stradali e gli operatori stradali possono richiedere ai titolari dei dati generati a bordo del veicolo e ai fornitori di servizi di fornire tutte le tipologie di dati sullo stato della rete da loro raccolti e aggiornati in conformità all'articolo 10. Laddove, in risposta a una richiesta da parte di un'autorità stradale o un operatore stradale, il titolare dei dati renda i dati accessibili, si applicano le condizioni FRAND (eque, ragionevoli e non discriminatorie). I dati sono forniti in formato DATEX II (EN 16157, CEN/TS 16157 e successivi aggiornamenti) o in qualsiasi formato digitale leggibile tramite un dispositivo automatico concordato dagli Stati membri, accompagnato dai metadati corrispondenti, comprese le informazioni sulla loro qualità.

6. I dati sullo stato della rete archiviati dalle autorità stradali o dagli operatori stradali possono essere utilizzati ai fini della gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali e delle valutazioni della sicurezza stradale a livello di rete. A meno che non sia vietato dagli accordi di licenza, tali dati sono resi accessibili per lo scambio e il riutilizzo, su base non discriminatoria, tramite il punto di accesso nazionale o comune di cui all'articolo 3.

7. Nei limiti degli accordi di licenza applicabili, i dati predittivi sullo stato della rete calcolati dalle autorità stradali o dagli operatori stradali sono resi accessibili per lo scambio e il riutilizzo, su base non discriminatoria, tramite il punto di accesso nazionale o comune di cui all'articolo 3.

8. Gli Stati membri cooperano alla definizione di norme comuni per lo scambio e il riutilizzo dei dati di cui ai paragrafi 6 e 7.

*Articolo 7***Accessibilità, scambio e riutilizzo dei dati sull'utilizzo della rete in tempo reale**

1. Al fine di agevolare la predisposizione di servizi di informazione sul traffico in tempo reale compatibili, interoperabili e continui in tutta l'Unione, le autorità stradali, gli operatori stradali, i fornitori di servizi, i titolari dei dati generati a bordo del veicolo e i portatori di interessi attivi nei settori della ricarica e del rifornimento forniscono i dati sull'utilizzo della rete in tempo reale elencati nell'allegato, che raccolgono in formato DATEX II (EN 16157, CEN/TS 16157 e successivi aggiornamenti). Tutti gli aggiornamenti di tali dati sono effettuati in conformità all'articolo 11.

Se devono essere definite norme aggiuntive o alternative, si applicano le condizioni seguenti:

- gli Stati membri cooperano al fine di definire tali norme aggiuntive o alternative;
- i formati digitali leggibili tramite un dispositivo automatico sono compatibili con le norme esistenti di cui alla prima frase del presente paragrafo.

2. I dati di cui al paragrafo 1 e i metadati corrispondenti, comprese le informazioni sulla qualità degli stessi, sono accessibili a fini di scambio e di riutilizzo a qualsiasi utente dei dati all'interno del territorio dell'Unione:

- a) su base non discriminatoria quando forniti dalle autorità stradali e dagli operatori stradali;
- b) sulla base dei requisiti di qualità minimi che gli Stati membri concordano in cooperazione con i pertinenti portatori di interessi;
- c) entro un periodo di tempo idoneo a un utilizzo affidabile ed efficace dei dati per creare informazioni sul traffico in tempo reale;
- d) tramite il punto di accesso nazionale o comune di cui all'articolo 3;
- e) senza alcun obbligo per i titolari dei dati generati a bordo del veicolo e i fornitori di servizi privati di consentire l'accesso ai loro dati agli utenti dei dati privati o di condividere con questi ultimi tali dati. Lo scambio e il riutilizzo dei dati possono essere soggetti ai termini e alle condizioni determinati dai titolari dei dati privati.

3. Al fine di fornire informazioni adeguate direttamente agli utenti finali e di ottimizzare la gestione del traffico e la sicurezza stradale, le autorità stradali e gli operatori stradali possono richiedere ai titolari dei dati generati a bordo del veicolo e ai fornitori di servizi di fornire tutte le tipologie di dati sull'utilizzo della rete in tempo reale da loro raccolti e aggiornati conformemente all'articolo 11. Laddove, in risposta a una richiesta da parte di un'autorità stradale o un operatore stradale, il titolare dei dati renda i dati accessibili, si applicano le condizioni FRAND (eque, ragionevoli e non discriminatorie). I dati sono forniti in formato DATEX II (EN 16157, CEN/TS 16157 e successivi aggiornamenti) o in qualsiasi formato digitale leggibile tramite un dispositivo automatico concordato dagli Stati membri, accompagnato dai metadati corrispondenti, comprese le informazioni sulla loro qualità.

4. I dati sull'utilizzo della rete in tempo reale archiviati dalle autorità stradali o dagli operatori stradali possono essere utilizzati ai fini della gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali e delle valutazioni della sicurezza stradale a livello di rete. A meno che non sia vietato dagli accordi di licenza, tali dati sono resi accessibili per lo scambio e il riutilizzo, su base non discriminatoria, tramite il punto di accesso nazionale o comune di cui all'articolo 3.

5. Nei limiti degli accordi di licenza applicabili, i dati predittivi sull'utilizzo della rete in tempo reale calcolati dalle autorità stradali o dagli operatori stradali sono resi accessibili per lo scambio e il riutilizzo, su base non discriminatoria, tramite il punto di accesso nazionale o comune di cui all'articolo 3.

6. Gli Stati membri cooperano alla definizione di norme comuni per lo scambio e il riutilizzo dei dati di cui ai paragrafi 4 e 5.

*Articolo 8***Aggiornamento dei dati relativi alle infrastrutture**

1. Gli aggiornamenti dei dati relativi alle infrastrutture riguardano almeno i parametri seguenti:

- a) la tipologia dei dati di cui al punto 1 dell'allegato interessati dall'aggiornamento;

- b) l'ubicazione della circostanza interessata dall'aggiornamento;
- c) il tipo di aggiornamento (inserimento, modifica o cancellazione);
- d) la descrizione dell'aggiornamento, contenente il valore/i valori, il settore/i settori, le informazioni aggiornate e, se del caso, le ragioni della sostituzione del valore/dei valori e del settore/dei settori da aggiornare;
- e) la data in cui i dati sono stati aggiornati;
- f) la data e l'ora in cui si è verificato o è previsto che si verifichi il cambiamento di una determinata circostanza;
- g) la qualità dell'aggiornamento dei dati come definita nei requisiti di qualità che gli Stati membri concordano in cooperazione con i pertinenti portatori di interessi.

L'ubicazione della circostanza interessata dall'aggiornamento è determinata sulla base di un metodo di georeferenziazione dinamica standardizzato o ampiamente utilizzato e generalmente accettato, che consenta una decodifica e un'interpretazione certe di tale ubicazione.

2. I pertinenti titolari dei dati garantiscono l'aggiornamento dei dati sulle infrastrutture entro un periodo di tempo idoneo a un utilizzo affidabile ed efficace dei dati nei servizi di informazione sul traffico in tempo reale e, se ne sono a conoscenza e ne hanno la possibilità, forniscono in anticipo tali aggiornamenti agli utenti dei dati.

3. I pertinenti titolari dei dati correggono, in modo tempestivo, eventuali inesattezze da loro rinvenute nei rispettivi dati o segnalate loro da un utente dei dati o da un utente finale.

4. Quando presentano informazioni agli utenti finali, i produttori di carte digitali e i fornitori di servizi garantiscono che i pertinenti aggiornamenti dei dati sulle infrastrutture siano trattati entro un periodo di tempo idoneo a un utilizzo affidabile ed efficace dei dati nei servizi di informazione sul traffico in tempo reale.

Articolo 9

Aggiornamento dei dati sulla normativa e sulle restrizioni

1. Gli aggiornamenti dei dati sulla normativa e sulle restrizioni riguardano almeno i seguenti parametri:
- a) la tipologia di dati di cui ai punti 2 e 3 dell'allegato interessato dall'aggiornamento;
 - b) l'ubicazione della circostanza interessata dall'aggiornamento;
 - c) il tipo di aggiornamento (inserimento, modifica o cancellazione);
 - d) la descrizione dell'aggiornamento, comprendente il periodo in cui si è verificato l'evento e la circostanza imposta, ad esempio per alcuni tipi di veicoli, interessata dall'aggiornamento;
 - e) la data in cui i dati sono stati aggiornati;
 - f) la data e l'ora in cui si è verificato o è previsto che si verifichi il cambiamento di una determinata circostanza;
 - g) la qualità dell'aggiornamento dei dati come definita nei requisiti di qualità che gli Stati membri concordano in cooperazione con i pertinenti portatori di interessi.

L'ubicazione della circostanza interessata dall'aggiornamento è determinata sulla base di un metodo di georeferenziazione dinamica standardizzato o ampiamente utilizzato e generalmente accettato, che consenta una decodifica e un'interpretazione certe di tale ubicazione.

2. I pertinenti titolari dei dati garantiscono l'aggiornamento dei dati sulla normativa e sulle restrizioni in un periodo di tempo idoneo a un utilizzo affidabile ed efficace dei dati nei servizi di informazione sul traffico in tempo reale e, se ne sono a conoscenza e ne hanno la possibilità, forniscono in anticipo tali aggiornamenti agli utenti dei dati.

3. I pertinenti titolari dei dati correggono, in modo tempestivo, eventuali inesattezze da loro rinvenute nei rispettivi dati o segnalate loro da un utente dei dati o da un utente finale.

4. Quando presentano informazioni agli utenti finali, i produttori di carte digitali e i fornitori di servizi garantiscono che i pertinenti aggiornamenti dei dati sulla normativa e sulle restrizioni siano trattati entro un periodo di tempo idoneo a un utilizzo affidabile ed efficace dei dati nei servizi di informazione sul traffico in tempo reale.

5. Le informazioni sul traffico in tempo reale sono modificate di conseguenza o revocate non appena possibile dopo l'avvenuta modifica dello status dei dati pertinenti.

Articolo 10

Aggiornamento dei dati sullo stato della rete

1. Gli aggiornamenti dei dati sullo stato della rete riguardano almeno i seguenti parametri:
 - a) la tipologia di dati di cui ai punti 4 e 5 dell'allegato interessato dall'aggiornamento e, se del caso, una sua breve descrizione;
 - b) l'ubicazione dell'evento o della circostanza interessati dall'aggiornamento;
 - c) il periodo in cui si sono verificati l'evento o la circostanza interessati dall'aggiornamento;
 - d) la qualità dell'aggiornamento dei dati come definita nei requisiti di qualità che gli Stati membri concordano in cooperazione con i pertinenti portatori di interessi.

L'ubicazione dell'evento o della circostanza interessati dall'aggiornamento è determinata sulla base di un metodo di georeferenziazione dinamica standardizzato o ampiamente utilizzato e generalmente accettato, che consenta una decodifica e un'interpretazione certe di tale ubicazione.

2. I pertinenti titolari dei dati garantiscono l'aggiornamento dei dati sullo stato della rete in un periodo di tempo idoneo a un utilizzo affidabile ed efficace dei dati nei servizi di informazione sul traffico in tempo reale e, se ne sono a conoscenza e ne hanno la possibilità, forniscono in anticipo tali aggiornamenti.
3. I pertinenti titolari dei dati correggono, in modo tempestivo, eventuali inesattezze da loro rinvenute nei rispettivi dati o segnalate loro da un utente dei dati o da un utente finale.
4. Le informazioni sul traffico in tempo reale sono modificate di conseguenza o revocate non appena possibile dopo l'avvenuta modifica dello status dei dati pertinenti.
5. Quando presentano informazioni agli utenti finali, i fornitori di servizi garantiscono che i pertinenti aggiornamenti dei dati sullo stato della rete siano trattati entro un periodo di tempo idoneo a un utilizzo affidabile ed efficace dei dati nei servizi di informazione sul traffico in tempo reale.

Articolo 11

Aggiornamento dei dati sull'utilizzo della rete in tempo reale

1. Gli aggiornamenti dei dati sull'utilizzo della rete in tempo reale includono, come minimo, i seguenti parametri:
 - a) la tipologia di dati di cui al punto 6 dell'allegato interessato dall'aggiornamento e, se del caso, una sua breve descrizione;
 - b) l'ubicazione dell'evento o della circostanza interessati dall'aggiornamento;
 - c) la qualità dell'aggiornamento dei dati come definita nei requisiti di qualità che gli Stati membri concordano in cooperazione con i pertinenti portatori di interessi.

L'ubicazione dell'evento o della circostanza interessati dall'aggiornamento è determinata sulla base di un metodo di georeferenziazione dinamica standardizzato o ampiamente utilizzato e generalmente accettato, che consenta una decodifica e un'interpretazione certe di tale ubicazione.

2. Le informazioni sul traffico in tempo reale o i dati ad esse associati sono modificati di conseguenza o revocati non appena possibile dopo l'avvenuta modifica dello status dei dati pertinenti.
3. Quando presentano informazioni agli utenti finali, i fornitori di servizi garantiscono che gli aggiornamenti dei dati sull'utilizzo della rete in tempo reale siano trattati entro un periodo di tempo idoneo a un utilizzo affidabile ed efficace dei dati nei servizi di informazione sul traffico in tempo reale.

*Articolo 12***Valutazione di conformità**

1. Gli Stati membri valutano la conformità ai requisiti di cui agli articoli da 3 a 11 dei titolari dei dati e degli utenti dei dati cui i detti articoli si applicano, conformemente ai paragrafi 2 e 3.
2. Al fine di procedere alla valutazione, le autorità competenti degli Stati membri possono chiedere ai titolari dei dati e agli utenti dei dati i seguenti documenti:
 - a) una descrizione dei dati, delle carte digitali o dei servizi di informazione sul traffico in tempo reale che forniscono nonché le informazioni relative alla loro qualità e alle condizioni di riutilizzo di tali dati;
 - b) una dichiarazione di conformità ai requisiti previsti agli articoli da 3 a 11 basata su elementi concreti.
3. Gli Stati membri effettuano controlli casuali per accertare la correttezza delle dichiarazioni di cui alla lettera b) del paragrafo 2.

*Articolo 13***Relazioni**

1. Al più tardi entro il 1° gennaio 2023 gli Stati membri forniscono alla Commissione l'elenco e la visualizzazione cartografica delle strade incluse nella rete di strade principali.
2. Nell'ambito delle relazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 3, della direttiva 2010/40/UE gli Stati membri forniscono alla Commissione le seguenti informazioni:
 - a) i progressi compiuti in termini di accessibilità, scambio e riutilizzo delle tipologie dei dati definite nell'allegato;
 - b) l'ambito geografico dei dati accessibili tramite il punto di accesso nazionale, le modifiche apportate alla rete di strade principali e al contenuto dei dati dei servizi di informazione sul traffico in tempo reale e la loro qualità, compresi i criteri utilizzati per definire tale qualità e gli strumenti utilizzati per monitorarla;
 - c) i risultati della valutazione di conformità di cui all'articolo 12 ai requisiti di cui agli articoli da 3 a 11;
 - d) se pertinente, la descrizione delle modifiche apportate al punto di accesso nazionale o comune.

*Articolo 14***Disposizioni transitorie**

Per un periodo transitorio che durerà fino al 31 dicembre 2027, gli obblighi relativi alle tipologie di dati di cui ai punti 1, 3, 5 e 6 dell'allegato non si applicano per quanto riguarda le strade diverse da:

- a) rete stradale transeuropea globale;
- b) altre autostrade non incluse nella rete stradale transeuropea globale;
- c) strade principali.

*Articolo 15***Abrogazione**

Il regolamento delegato (UE) 2015/962 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2025.

*Articolo 16***Entrata in vigore e applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Tuttavia, l'articolo 13 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

(di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 e 14))

1) Tipologie di dati sulle infrastrutture:

- a) collegamenti della rete stradale e loro caratteristiche fisiche:
 - i) geometria;
 - ii) larghezza della strada;
 - iii) numero di corsie;
 - iv) pendenze;
 - v) raccordi;
- b) classificazione delle strade;
- c) ubicazione delle stazioni di pedaggio;
- d) ubicazione delle aree di servizio e delle aree di sosta;
- e) ubicazione dei punti di ricarica per i veicoli elettrici e relative condizioni d'uso;
- f) ubicazione delle stazioni di gas naturale compresso, gas naturale liquefatto, gas di petrolio liquefatto;
- g) ubicazione dei punti di rifornimento e delle stazioni per tutti gli altri tipi di combustibile;
- h) ubicazione delle zone di consegna.

2) Tipologie di dati fondamentali sulla normativa e sulle restrizioni:

- a) normativa che disciplina il traffico statico e dinamico, ove applicabile:
 - i) condizioni di accesso alle gallerie;
 - ii) condizioni di accesso ai ponti;
 - iii) restrizioni di accesso permanenti;
 - iv) limiti di velocità;
 - v) normativa per la consegna delle merci;
 - vi) divieto di sorpasso per i veicoli pesanti;
 - vii) restrizioni in materia di peso/lunghezza/larghezza/altezza;
 - viii) strade a senso unico;
 - ix) limiti di restrizioni, divieti o obblighi con validità zonale, stato di accesso e condizioni per la circolazione in vigore nelle zone a traffico regolamentato;
 - x) direzione di marcia sulle corsie reversibili;
- b) piani sul traffico.

3) Altre tipologie di dati sulla normativa e sulle restrizioni:

- a) ubicazione e identificazione della segnaletica che riflette la normativa stradale e indica i pericoli:
 - i) condizioni di accesso alle gallerie;
 - ii) condizioni di accesso ai ponti;
 - iii) restrizioni di accesso permanenti;
 - iv) altra segnaletica che riflette la normativa stradale;

- b) normativa che disciplina il traffico statico e dinamico, ove applicabile, diversa dalla normativa di cui al punto 2;
 - c) identificazione delle strade a pedaggio, diritti di utenza fissi applicabili e modalità di pagamento disponibili (inclusi canali di vendita e metodi di adempimento);
 - d) diritti di utenza stradale variabili e modalità di pagamento disponibili, inclusi canali di vendita e metodi di adempimento.
- 4) Tipologie di dati fondamentali sullo stato della rete:
- a) chiusura di strade;
 - b) chiusura di corsie;
 - c) lavori stradali;
 - d) misure di gestione del traffico provvisorie.
- 5) Altre tipologie di dati sullo stato della rete:
- a) chiusura di ponti;
 - b) incidenti e inconvenienti;
 - c) cattive condizioni della strada;
 - d) condizioni meteorologiche che influiscono sulla superficie della strada e sulla visibilità.
- 6) Tipologie di dati sull'utilizzo della rete in tempo reale:
- a) volume del traffico;
 - b) velocità del traffico;
 - c) ubicazione e lunghezza delle code;
 - d) tempi di percorrenza;
 - e) tempo di attesa ai valichi di frontiera;
 - f) disponibilità di zone di consegna;
 - g) disponibilità di punti e stazioni di ricarica per i veicoli elettrici;
 - h) disponibilità di punti e stazioni di rifornimento per i tipi di combustibile alternativo;
 - i) prezzo di ricarica/rifornimento ad hoc.
-

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/671 DELLA COMMISSIONE**del 4 febbraio 2022**

che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme specifiche sui controlli ufficiali effettuati dalle autorità competenti su animali, prodotti di origine animale e materiale germinale, le azioni di follow-up che devono essere intraprese dall'autorità competente in caso di non conformità alle norme in materia di identificazione e registrazione di bovini, ovini e caprini o di non conformità durante il transito di determinati bovini nell'Unione, e che abroga il regolamento (CE) n. 494/98 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 20, paragrafo 2, lettere a) e c),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2017/625 stabilisce norme generali per i controlli ufficiali effettuati dalle autorità competenti per verificare la conformità alla normativa in una serie di settori, tra cui le prescrizioni in materia di salute animale. Tale regolamento stabilisce inoltre metodi e tecniche dei controlli ufficiali, che comprendono ispezioni di locali, animali e merci sotto il controllo degli operatori. Il regolamento (UE) 2017/625 stabilisce inoltre le azioni che le autorità competenti possono intraprendere in caso di accertata non conformità, tra l'altro, alle prescrizioni in materia di salute animale di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), di tale regolamento.
- (2) Il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ ha abrogato e sostituito 39 atti nel settore della sanità animale a decorrere dal 21 aprile 2021. Alcune delle prescrizioni di cui agli atti abrogati dal regolamento (UE) 2016/429 o a norma dello stesso si riferiscono, tuttavia, a talune specificità dei controlli ufficiali proprie alla salute animale e alle azioni di follow-up da intraprendere in caso di accertata non conformità a norma del regolamento (UE) 2017/625, come previsto all'articolo 138 dello stesso. È pertanto opportuno stabilire nel presente regolamento tali norme specifiche sui controlli ufficiali e le azioni di follow-up che devono essere intraprese dall'autorità competente in caso di accertata non conformità.
- (3) Esiste una correlazione tra le specificità dei controlli ufficiali e delle azioni di follow-up da intraprendere in caso di accertata non conformità in materia di salute animale. Si applicano in fasi consecutive di una determinata situazione e, molto spesso, agli stessi tipi di operatori e stabilimenti. Nei casi in cui risultano necessarie, le azioni di follow-up dovrebbero essere stabilite unitamente alle prescrizioni relative alle specificità dei controlli ufficiali in materia di sanità animale. In questo modo si istituisce una serie completa di misure che consentono un'attuazione più agevole e contribuiscono alla semplificazione generale del quadro giuridico in questo settore.

⁽¹⁾ GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).

- (4) L'esecuzione dei controlli ufficiali e delle azioni di follow-up negli stabilimenti riconosciuti a norma dei regolamenti delegati (UE) 2019/2035 ⁽³⁾, (UE) 2020/686 ⁽⁴⁾, (UE) 2020/688 ⁽⁵⁾ o (UE) 2020/990 ⁽⁶⁾ della Commissione richiede qualifiche e competenze specifiche nel settore veterinario. I controlli ufficiali in tali stabilimenti riconosciuti comportano la valutazione e la verifica di un'ampia gamma di dati e informazioni specifici in relazione agli animali in essi detenuti. Parte di tali dati e informazioni sono il risultato di osservazioni effettuate sugli animali, mentre altri sono raccolti e registrati da operatori, professionisti della sanità animale, veterinari o professionisti della sanità degli animali acquatici. Tali dati e informazioni possono riguardare, tra l'altro, lo stato fisiologico o patologico degli animali, fattori epidemiologici, i risultati degli esami fisici, clinici o post mortem e delle prove di laboratorio, come pure i dati e le informazioni raccolti in relazione alle misure di biosicurezza negli stabilimenti e all'uso e alla manutenzione appropriati delle attrezzature e degli impianti.
- (5) Inoltre, per quanto riguarda gli stabilimenti di materiale germinale, al fine di garantire un'esecuzione efficiente ed efficace dei suoi compiti l'autorità competente responsabile dei controlli ufficiali deve disporre di conoscenze specialistiche, data la complessità e la tecnicità di questo particolare settore.
- (6) È pertanto opportuno che i controlli ufficiali negli stabilimenti riconosciuti che detengono animali o manipolano materiale germinale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 siano effettuati da veterinari ufficiali. Il presente regolamento dovrebbe stabilire norme relative all'esecuzione dei controlli ufficiali in tali stabilimenti.
- (7) Inoltre, in alcuni Stati membri, per ragioni storiche o per mancanza di veterinari che si occupano delle malattie che colpiscono gli animali acquatici, esiste la figura specializzata del «professionista della sanità degli animali acquatici». Tali professionisti tradizionalmente non sono veterinari, ma praticano la medicina sugli animali acquatici. Il presente regolamento dovrebbe dunque rispettare la decisione degli Stati membri che riconoscono tale professione. In tali casi i professionisti ufficiali della sanità degli animali acquatici dovrebbero essere in grado di svolgere le attività affidate ai veterinari ufficiali nell'esecuzione dei controlli ufficiali in stabilimenti di acquacoltura riconosciuti. Conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429, tali professionisti della sanità degli animali acquatici possono realizzare attività affidate ai veterinari nel settore della sanità animale, a condizione che siano autorizzati a farlo dallo Stato membro interessato nel quadro della sua legislazione nazionale. Questo principio dovrebbe applicarsi anche nel presente regolamento.
- (8) Tra gli stabilimenti riconosciuti a norma del regolamento (UE) 2016/429, gli stabilimenti confinati rappresentano un caso particolare in quanto spesso detengono un'ampia varietà di specie animali in modo permanente e le scambiano con altri stabilimenti confinati. Le prescrizioni per il riconoscimento e il funzionamento sicuro degli stabilimenti confinati in relazione alle misure di quarantena, isolamento e altre misure di biosicurezza, alle misure di controllo e sorveglianza delle malattie sotto la responsabilità dei veterinari dello stabilimento svolgono un ruolo importante per garantire che gli scambi di animali non comportino un rischio di diffusione delle malattie animali elencate o emergenti tra gli Stati membri o al loro interno. È pertanto opportuno specificare quali controlli ufficiali dovrebbero essere effettuati negli stabilimenti confinati.
- (9) Per quanto riguarda i controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alle norme in materia di identificazione e registrazione di bovini, ovini e caprini, è opportuno stabilire criteri specifici per assistere le autorità competenti nell'analisi del rischio ai fini della selezione degli animali e degli stabilimenti da ispezionare. Quando tali controlli ufficiali effettuati su un campione rappresentativo di animali individuano casi di non conformità alle prescrizioni in materia di identificazione e registrazione, le autorità competenti dovrebbero ispezionare tutti gli animali presenti in tale stabilimento come azione di follow-up.

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione, del 28 giugno 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 115).

⁽⁴⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli stabilimenti di materiale germinale e le prescrizioni in materia di tracciabilità e di sanità animale per i movimenti all'interno dell'Unione di materiale germinale di determinati animali terrestri detenuti (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all'interno dell'Unione di animali terrestri e di uova da cova (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 140).

⁽⁶⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/990 della Commissione, del 28 aprile 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale e di certificazione per i movimenti all'interno dell'Unione di animali acquatici e di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici (GU L 221 del 10.7.2020, pag. 42).

- (10) Le norme dell'Unione autorizzano il transito nell'Unione di bovini destinati all'allevamento e alla produzione che non sono altrimenti conformi alle prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione, in base a deroghe e condizioni specifiche stabilite dai regolamenti delegati (UE) 2019/2124 ⁽⁷⁾ e (UE) 2020/692 ⁽⁸⁾ della Commissione. Tale transito non dovrebbe compromettere la sanità pubblica e la salute degli animali nell'Unione. Qualora si riscontrino casi di non conformità, irregolarità o situazioni di emergenza durante il transito, l'autorità competente dovrebbe pertanto disporre la macellazione o l'abbattimento di tali animali, in quanto si tratta della misura più appropriata per tutelare la sanità pubblica nonché la salute e il benessere degli animali. In tali casi, l'autorità competente dovrebbe anche disporre lo smaltimento sicuro dei sottoprodotti di origine animale ottenuti, conformemente al regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁹⁾.
- (11) Il regolamento (CE) n. 494/98 della Commissione ⁽¹⁰⁾ prevede sanzioni amministrative da applicare nei casi in cui è accertato che le condizioni o i requisiti in materia di identificazione e di registrazione dei bovini non sono soddisfatti. Il regolamento delegato (UE) 2019/2035 non ha abrogato espressamente tale regolamento. Inoltre le sanzioni amministrative di cui al regolamento (CE) n. 494/98 sono diventate superflue alla luce delle misure di cui all'articolo 138, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625. Al fine di garantire la certezza del diritto e la coerenza, è opportuno che il presente regolamento abroghi il regolamento (CE) n. 494/98.
- (12) Le norme stabilite nel presente regolamento dovrebbero applicarsi al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento integra il regolamento (UE) 2017/625 per quanto riguarda talune norme specifiche sui controlli ufficiali effettuati dalle autorità competenti degli Stati membri ⁽¹¹⁾ in merito ad animali, prodotti di origine animale e materiale germinale intesi a verificare la conformità alle prescrizioni in materia di salute animale di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), di tale regolamento e, ove necessario, per quanto riguarda determinate azioni intraprese dalle autorità competenti in seguito a controlli ufficiali:

- a) in determinati stabilimenti che detengono animali;
- b) in determinati stabilimenti che raccolgono, producono, trasformano o immagazzinano materiale germinale.

2. Il presente regolamento integra il regolamento (UE) 2017/625 per quanto riguarda le azioni specifiche intraprese dalle autorità competenti degli Stati membri in seguito a controlli ufficiali effettuati su determinati bovini in transito.

⁽⁷⁾ Regolamento delegato (UE) 2019/2124 della Commissione, del 10 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per i controlli ufficiali delle partite di animali e merci in transito, trasbordo e successivo trasporto attraverso l'Unione, e che modifica i regolamenti (CE) n. 798/2008, (CE) n. 1251/2008, (CE) n. 119/2009, (UE) n. 206/2010, (UE) n. 605/2010, (UE) n. 142/2011, (UE) n. 28/2012 della Commissione, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 della Commissione e la decisione 2007/777/CE della Commissione (GU L 321 del 12.12.2019, pag. 73).

⁽⁸⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

⁽⁹⁾ Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1).

⁽¹⁰⁾ Regolamento (CE) n. 494/98 della Commissione, del 27 febbraio 1998, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione di sanzioni amministrative minime nell'ambito del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini (GU L 60 del 28.2.1998, pag. 78).

⁽¹¹⁾ Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente regolamento i riferimenti agli «Stati membri» si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

*Articolo 2***Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti di cui al regolamento (UE) 2016/429, al regolamento delegato (UE) 2019/2035, al regolamento delegato (UE) 2020/686, al regolamento delegato (UE) 2020/688, al regolamento delegato (UE) 2020/692 e al regolamento delegato (UE) 2020/990:

- a) «stabilimento»: come definito all'articolo 4, punto 27), del regolamento (UE) 2016/429;
- b) «incubatoio»: come definito all'articolo 4, punto 47), del regolamento (UE) 2016/429;
- c) «operazione di raccolta»: come definita all'articolo 4, punto 49), del regolamento (UE) 2016/429;
- d) «centro di raccolta di cani, gatti e furetti»: come definito all'articolo 2, punto 7), del regolamento delegato (UE) 2019/2035;
- e) «rifugio per animali»: come definito all'articolo 2, punto 8), del regolamento delegato (UE) 2019/2035;
- f) «posti di controllo»: come definiti all'articolo 2, punto 9), del regolamento delegato (UE) 2019/2035;
- g) «stabilimento di produzione isolato dal punto di vista ambientale»: come definito all'articolo 2, punto 10), del regolamento delegato (UE) 2019/2035;
- h) «stabilimento riconosciuto di quarantena»: come definito all'articolo 3, punto 9), del regolamento delegato (UE) 2020/688;
- i) «stabilimento confinato»: come definito all'articolo 4, punto 48), del regolamento (UE) 2016/429;
- j) «stabilimento riconosciuto di materiale germinale»: come definito all'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2020/686;
- k) «stabilimento di acquacoltura riconosciuto»: come definito all'articolo 2, punto 10), del regolamento delegato (UE) 2020/990;
- l) «gruppo di stabilimenti di acquacoltura riconosciuto»: come definito all'articolo 2, punto 11), del regolamento delegato (UE) 2020/990;
- m) «veterinario dello stabilimento»: come definito all'articolo 2, punto 14), del regolamento delegato (UE) 2019/2035;
- n) «bovino»: come definito all'articolo 2, punto 5), del regolamento delegato (UE) 2020/692.

*Articolo 3***Controlli ufficiali in determinati stabilimenti riconosciuti**

1. I veterinari ufficiali o, nel caso degli stabilimenti di acquacoltura riconosciuti e nei gruppi di stabilimenti di acquacoltura riconosciuti, i veterinari ufficiali o i professionisti ufficiali della sanità degli animali acquatici effettuano controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alle prescrizioni in materia di salute animale di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2017/625, stabilite dal regolamento (UE) 2016/429 e a norma dello stesso, nei seguenti tipi di stabilimenti che hanno ottenuto il riconoscimento dall'autorità competente:

- a) incubatoi e stabilimenti che detengono pollame;
- b) stabilimenti per operazioni di raccolta di ungulati e pollame;
- c) centri di raccolta di cani, gatti e furetti;
- d) rifugi per animali destinati a cani, gatti e furetti;
- e) posti di controllo;
- f) stabilimenti di produzione di bombi isolati dal punto di vista ambientale;
- g) stabilimenti riconosciuti di quarantena;
- h) stabilimenti confinati;

- i) stabilimenti riconosciuti di materiale germinale;
- j) stabilimenti di acquacoltura riconosciuti;
- k) gruppi di stabilimenti di acquacoltura riconosciuti.

I controlli ufficiali di cui al primo comma verificano in particolare che gli operatori responsabili degli stabilimenti riconosciuti continuino a soddisfare le prescrizioni per il riconoscimento di tali stabilimenti.

2. I controlli ufficiali di cui al paragrafo 1 del presente articolo comprendono le ispezioni di cui all'articolo 14, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625, che sono effettuate almeno secondo le frequenze minime, ove stabilite, di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/160 della Commissione ⁽¹²⁾.

3. Le ispezioni di cui al paragrafo 2 possono essere combinate:

- a) con i controlli ufficiali di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625;
- b) con altri controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625; oppure
- c) con altri controlli ufficiali, ispezioni o visite previsti dalle norme dell'Unione.

Articolo 4

Norme specifiche sui controlli ufficiali negli stabilimenti confinati per animali terrestri

Nell'esecuzione dei controlli ufficiali negli stabilimenti confinati per animali terrestri, il veterinario ufficiale:

- a) verifica, esaminando la documentazione relativa ai movimenti, che gli animali che entrano in un determinato stabilimento confinato provengano solo da un altro stabilimento confinato o siano sottoposti a quarantena conformemente all'allegato I, parte 9, punto 1, del regolamento delegato (UE) 2019/2035;
- b) verifica che i risultati degli esami clinici, di laboratorio e post mortem effettuati dal veterinario dello stabilimento confinato escludano qualsiasi sospetto di malattie elencate o emergenti;
- c) qualora si sospetti la presenza di malattie elencate o emergenti, verifica che l'operatore responsabile dello stabilimento confinato notifichi tale sospetto all'autorità competente e attenni i potenziali rischi di diffusione di tali malattie all'interno e all'esterno dello stabilimento confinato; e
- d) sottopone ad audit l'attività del veterinario dello stabilimento confinato nonché l'attuazione e i risultati del piano di sorveglianza delle malattie di cui all'allegato I, parte 9, punto 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2019/2035 e in particolare verifica che il piano di sorveglianza delle malattie sia stato riesaminato e aggiornato almeno una volta all'anno conformemente a tali prescrizioni.

Articolo 5

Norme specifiche sui controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alle prescrizioni in materia di identificazione e registrazione di bovini, ovini o caprini e sulle azioni di follow-up in caso di non conformità a tali prescrizioni

1. I controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alle prescrizioni in materia di identificazione e registrazione di bovini, ovini o caprini comprendono le ispezioni, di cui all'articolo 14, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625, di bovini, ovini o caprini negli stabilimenti in cui sono detenuti, effettuate almeno secondo la frequenza minima di cui all'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/160.

⁽¹²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2022/160 della Commissione, del 4 febbraio 2022, che stabilisce frequenze minime uniformi di determinati controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alle prescrizioni dell'Unione in materia di salute animale conformemente al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 1082/2003 e (CE) n. 1505/2006 (GU L 26 del 7.2.2022, pag. 11).

2. Le ispezioni di cui al paragrafo 1 possono essere combinate:
 - a) con i controlli ufficiali di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625;
 - b) con altri controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625; oppure
 - c) con altri controlli ufficiali, ispezioni o visite previsti dalle norme dell'Unione.
3. Nel selezionare gli stabilimenti da ispezionare, l'autorità competente tiene conto, nella sua analisi del rischio, dei seguenti criteri, oltre a quelli di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625:
 - a) il numero di animali presenti in uno stabilimento;
 - b) le specie animali presenti e identificate in uno stabilimento;
 - c) cambiamenti significativi occorsi negli ultimi cinque anni rispetto al numero o alle specie di animali presenti nello stabilimento; e
 - d) qualsiasi altro criterio pertinente definito dal proprio Stato membro.
4. Quando è effettuata un'ispezione di cui al paragrafo 1, l'autorità competente ispeziona tutti i bovini, gli ovini e i caprini presenti in tale stabilimento.
5. In deroga al paragrafo 4, qualora il numero di animali da ispezionare nello stabilimento sia superiore a 20, l'autorità competente può decidere di ispezionare un campione rappresentativo di animali se il numero di animali ispezionati è sufficiente a rilevare il 5 % dei casi di non conformità con un livello di confidenza del 95 %.
6. Se un'ispezione di cui al paragrafo 1 è effettuata su un campione rappresentativo di animali in uno stabilimento conformemente al paragrafo 5 e tale ispezione conferma la non conformità alle prescrizioni in materia di identificazione e registrazione, l'autorità competente ispeziona tutti gli altri bovini, ovini e caprini presenti nello stabilimento.
7. In deroga al paragrafo 6, l'autorità competente può decidere di ispezionare un campione rappresentativo di animali in tale stabilimento, accertandosi che il numero di animali ispezionati sia sufficiente per stimare un numero di casi di non conformità superiore al 5 % con una precisione del 2 % in più o in meno per un livello di confidenza del 95 %.

Articolo 6

Azioni di follow-up in caso di non conformità durante il transito nell'Unione di determinati bovini

Quando partite di bovini conformi alle specifiche condizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione transitano nell'Unione a norma dell'articolo 176, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/692, in combinato disposto con l'articolo 34, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2019/2124, l'autorità competente ordina la macellazione o l'abbattimento degli animali e il loro smaltimento come materiale di categoria 2 di cui all'articolo 9, lettera f), punto i), del regolamento (CE) n. 1069/2009, qualora siano riscontrati casi di non conformità durante il movimento tra il posto di controllo frontaliere di ingresso nell'Unione e il posto di controllo frontaliere attraverso il quale le partite escono dal territorio dell'Unione.

Articolo 7

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 494/98 è abrogato.

*Articolo 8***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/672 DELLA COMMISSIONE**del 22 aprile 2022****che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 per quanto riguarda le specifiche del nuovo alimento *trans*-resveratrolo (da fonte microbica)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2015/2283 dispone che solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti possono essere immessi sul mercato dell'Unione.
- (2) A norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283, il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione ⁽²⁾ ha istituito l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti.
- (3) L'elenco dell'Unione di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 comprende il *trans*-resveratrolo da fonti sintetica e microbica quale nuovo alimento autorizzato.
- (4) Il nuovo alimento *trans*-resveratrolo da fonte microbica è stato autorizzato, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, quale nuovo ingrediente alimentare da utilizzare, in forma di capsule o compresse destinate agli adulti, negli integratori alimentari come definiti nella direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ sulla base della sua sostanziale equivalenza al resveratrolo con una storia di consumo antecedente al 15 maggio 1997, estratto dal poligono del Giappone (*Fallopia Japonica*).
- (5) La decisione di esecuzione (UE) 2016/1190 della Commissione ⁽⁵⁾ ha autorizzato l'immissione sul mercato dell'Unione del *trans*-resveratrolo sintetico quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97, da utilizzare, in forma di capsule o compresse destinate agli adulti, anche negli integratori alimentari come definiti nella direttiva 2002/46/CE.
- (6) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/51 della Commissione ⁽⁶⁾ ha modificato le condizioni d'uso del *trans*-resveratrolo. In particolare, sono state revocate le restrizioni relative alle forme in cui si presentano gli integratori alimentari contenenti il nuovo alimento.

⁽¹⁾ GU L 327 dell'11.12.2015, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (GU L 351 del 30.12.2017, pag. 72).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1).

⁽⁴⁾ Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51).

⁽⁵⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2016/1190 della Commissione, del 19 luglio 2016, che autorizza l'immissione sul mercato del *trans*-resveratrolo quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 196 del 21.7.2016, pag. 53).

⁽⁶⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/51 della Commissione, del 22 gennaio 2021, che autorizza una modifica delle condizioni d'uso del nuovo alimento «*trans*-resveratrolo» a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (GU L 23 del 25.1.2021, pag. 10).

- (7) Il 29 luglio 2021 la società Evolva AG («il richiedente») ha presentato alla Commissione, conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283, una domanda di modifica delle specifiche del *trans*-resveratrolo da fonte microbica. Il richiedente ha chiesto di eliminare il requisito secondo cui la granulometria del 100 % delle particelle del nuovo alimento prodotto da *S. cerevisiae* dovrebbe essere inferiore a 62,23 micrometri (< 62,23 µm).
- (8) Il richiedente giustifica la richiesta indicando che la modifica è necessaria al fine di tenere conto della variazione della granulometria delle particelle di *trans*-resveratrolo da fonte microbica nel corso del suo processo di produzione e della trasformazione per l'uso negli integratori alimentari. A sostegno della richiesta, il richiedente ha fornito dati analitici a dimostrazione che il profilo relativo alla granulometria delle particelle del *trans*-resveratrolo da fonte microbica è comparabile al profilo relativo alla granulometria delle particelle del *trans*-resveratrolo sintetizzato chimicamente, che è stato sottoposto a valutazione dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ⁽⁷⁾ e per il quale non figurano requisiti relativi alla granulometria delle particelle nell'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti.
- (9) La Commissione ritiene che l'aggiornamento richiesto dell'elenco dell'Unione non possa avere un effetto sulla salute umana e che una valutazione della sicurezza da parte dell'Autorità a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/2283 non sia necessaria, in quanto la richiesta eliminazione del requisito relativo alla granulometria delle particelle per il *trans*-resveratrolo da fonte microbica non ne altera il profilo di sicurezza, viste le prove analitiche presentate dal richiedente secondo cui il profilo granulometrico delle particelle è comparabile a quello del *trans*-resveratrolo sintetizzato chimicamente che è stato sottoposto a valutazione dall'Autorità.
- (10) Le informazioni fornite nella domanda presentano motivi sufficienti per stabilire che le modifiche richieste delle specifiche del *trans*-resveratrolo sono conformi alle condizioni di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 2015/2283 e dovrebbero essere approvate.
- (11) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.
- (12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

⁽⁷⁾ EFSA Journal 2016;14(1):4368.

Nella tabella 2 (Specifiche) dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, la voce relativa al *trans*-resveratrolo è sostituita dalla seguente:

Nuovo alimento autorizzato	Specifiche
« <i>Trans</i> -resveratrolo	Descrizione/definizione Sintetico Il <i>trans</i>-resveratrolo si presenta sotto forma di cristalli di colore dal biancastro al beige. Denominazione chimica: 5-[(E)-2-(4-idrossifenil)etenil]benzen-1,3-diolo Formula chimica: C₁₄H₁₂O₃ Peso molecolare: 228,25 Da N. CAS: 501-36-0 Purezza <i>Trans</i>-resveratrolo: ≥ 98 % - 99 % Sottoprodotti totali (sostanze correlate): ≤ 0,5 % Ogni singola sostanza correlata: ≤ 0,1 % Ceneri solfatate: ≤ 0,1 % Perdita all'essiccazione: ≤ 0,5 % Metalli pesanti Piombo: ≤ 1,0 ppm Mercurio: ≤ 0,1 ppm Arsenico: ≤ 1,0 ppm Impurità Diisopropilammina: ≤ 50 mg/kg Fonte microbica: ceppo geneticamente modificato del <i>Saccharomyces cerevisiae</i> Aspetto: polvere il cui colore varia tra biancastro e leggermente giallo Tenore di <i>trans</i>-resveratrolo: min. 98 % p/p (sulla base del peso a secco) Ceneri: max. 0,5 % p/p Umidità: max. 3 % p/p».

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/673 DELLA COMMISSIONE**del 22 aprile 2022****che autorizza l'immissione sul mercato della proteina di fagiolo mungo (*Vigna radiata*) quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2015/2283 dispone che solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell'elenco dell'Unione possono essere immessi sul mercato dell'Unione.
- (2) A norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283 è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione ⁽²⁾, che istituisce un elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati.
- (3) Il 10 marzo 2020 la società Eat Just, Inc. («il richiedente») ha presentato alla Commissione una domanda di immissione sul mercato dell'Unione della proteina di fagiolo mungo quale nuovo alimento, in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283. Il richiedente ha chiesto che la proteina di fagiolo mungo, estratta dai semi della pianta *Vigna radiata*, sia utilizzata nei prodotti a base di proteine, esclusi i prodotti analoghi ai prodotti lattiero-caseari e i preparati per la macchiatura di bevande, destinati alla popolazione in generale. La categoria «prodotti a base di proteine» si riferisce ai prodotti analoghi alle proteine o ai prodotti sostitutivi dei prodotti standard, quali la carne, il pesce o le uova.
- (4) Il 10 marzo 2020 il richiedente ha inoltre presentato alla Commissione una domanda di tutela dei dati di proprietà industriale per una serie di dati presentati a sostegno della sua domanda, vale a dire dati analitici relativi all'acido fitico, alle lectine, agli inibitori della tripsina, ai glicosidi cianogenici e ai tannini ⁽³⁾.
- (5) In conformità all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/2283, il 5 agosto 2020 la Commissione ha consultato l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») chiedendole di formulare un parere scientifico sulla base di una valutazione dell'idoneità della proteina di fagiolo mungo quale nuovo alimento.
- (6) Il 14 settembre 2021 l'Autorità ha adottato il suo parere scientifico sulla sicurezza della proteina di fagiolo mungo quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 ⁽⁴⁾, conformemente all'articolo 11 del medesimo regolamento.

⁽¹⁾ GU L 327 dell'11.12.2015, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (GU L 351 del 30.12.2017, pag. 72).

⁽³⁾ *Analytical results Cyanogenic Glycosides* (non pubblicati);
Sayre_2021 cyanogenic glycoside exec sum (non pubblicati);
Analytical results lectins (non pubblicati);
CoAs Phytic acid MB flour 5 batches (non pubblicati);
CoAs Phytic acid MBP flour 5 batches (non pubblicati);
Analytical results tannins (non pubblicati);
CoAs Trypsin Inhibitors MB flour 5 batches (non pubblicati);
CoAs Trypsin Inhibitors MBP flour 5 batches (non pubblicati).

⁽⁴⁾ EFSA Journal 2021;19(10):6846.

- (7) Nel suo parere l'Autorità ha concluso che la proteina di fagiolo mungo è sicura alle condizioni d'uso proposte nella domanda. Il parere dell'Autorità presenta pertanto motivazioni sufficienti per stabilire che la proteina di fagiolo mungo, se utilizzata come ingrediente alimentare aggiunto ai prodotti a base di proteine, esclusi i prodotti analoghi ai prodotti lattiero-caseari e i preparati per la macchiatura di bevande, destinati alla popolazione in generale, soddisfa i requisiti di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283.
- (8) Sulla base delle limitate prove pubblicate sulle allergie alimentari connesse al consumo di proteine di fagiolo mungo e alla luce di prove che dimostrano che le proteine di fagiolo mungo contengono una serie di proteine potenzialmente allergeniche, l'Autorità ha concluso nel suo parere che il consumo di questo nuovo alimento può provocare sensibilizzazione. Considerando che le prove che collegano direttamente il consumo di proteina di fagiolo mungo ai casi di sensibilizzazione primaria sono finora ambigue, la Commissione ritiene che non sia opportuno inserire nell'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati alcun requisito specifico in materia di etichettatura relativo alla possibilità che la proteina di fagiolo mungo provochi sensibilizzazione primaria.
- (9) Nel suo parere, ricorrendo a un approccio basato sul peso dell'evidenza fondato su studi limitati e riferendosi a un'analisi dell'omologia sequenziale tra la proteina di fagiolo mungo e le proteine della soia, delle arachidi e dei lupini realizzata dal richiedente, l'Autorità ha ritenuto che il consumo di proteina di fagiolo mungo può potenzialmente indurre reazioni allergiche in soggetti allergici alla soia, alle arachidi, ai lupini e al polline di betulla. Mancano tuttavia ulteriori prove epidemiologiche o sperimentali *in vivo*, necessarie di norma per confermare o escludere la probabilità che la potenziale reattività crociata individuata si manifesti nella popolazione. In assenza di tali prove, la Commissione ritiene che attualmente è improbabile che la potenziale reattività crociata tra le proteine di fagiolo mungo e la soia, le arachidi, i lupini e il polline di betulla si manifesti nella popolazione e che, di conseguenza, non sia opportuno inserire alcun requisito specifico in materia di etichettatura nell'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati a tale riguardo.
- (10) Nel suo parere l'Autorità ha inoltre osservato che non le sarebbe stato possibile trarre conclusioni sulla sicurezza della proteina di fagiolo mungo in assenza dei dati analitici di proprietà industriale presentati dal richiedente relativi all'acido fitico, alle lectine, agli inibitori della tripsina, ai glicosidi cianogenici e ai tannini.
- (11) Il richiedente ha dichiarato che, al momento della presentazione della domanda, deteneva il diritto di proprietà industriale e il diritto esclusivo di riferimento alle prove scientifiche fornite al momento della presentazione della domanda. Pertanto l'accesso o il riferimento a tali dati o il loro utilizzo da parte di terzi non può essere legalmente consentito.
- (12) La Commissione ha valutato tutte le informazioni fornite dal richiedente e ha ritenuto che quest'ultimo avesse dimostrato in modo sufficiente la conformità ai requisiti di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283. I dati contenuti nel fascicolo del richiedente, che sono serviti all'Autorità come base per stabilire la sicurezza del nuovo alimento e per trarre le proprie conclusioni sulla sicurezza della proteina di fagiolo mungo, senza i quali il nuovo alimento non avrebbe potuto essere valutato dall'Autorità, non dovrebbero pertanto essere utilizzati da quest'ultima a vantaggio di una domanda successiva nei cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. È pertanto opportuno limitare al richiedente, per il suddetto periodo, l'immissione sul mercato dell'Unione della proteina di fagiolo mungo.
- (13) Il fatto di limitare l'autorizzazione della proteina di fagiolo mungo e il riferimento ai dati contenuti nel fascicolo del richiedente all'uso esclusivo di quest'ultimo non impedisce tuttavia ad altri richiedenti di presentare una domanda di autorizzazione all'immissione sul mercato dello stesso nuovo alimento, purché la domanda si fondi su informazioni ottenute legalmente a sostegno di tale autorizzazione a norma del regolamento (UE) 2015/2283.
- (14) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato del regolamento (UE) 2017/2470.
- (15) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. La proteina di fagiolo mungo, come specificato nell'allegato del presente regolamento, è inserita nell'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.

2. Per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, solo il richiedente iniziale:

società: Eat Just, Inc.;

indirizzo: 2000 Folsom Street San Francisco, CA 94110 USA,

è autorizzato a immettere sul mercato dell'Unione il nuovo alimento di cui al paragrafo 1, salvo nel caso in cui un richiedente successivo ottenga l'autorizzazione per detto nuovo alimento senza riferimento ai dati protetti a norma dell'articolo 2 o con il consenso del richiedente.

3. La voce figurante nell'elenco dell'Unione di cui al paragrafo 1 comprende le condizioni d'uso e i requisiti in materia di etichettatura indicati nell'allegato.

Articolo 2

I dati contenuti nel fascicolo di domanda, in base ai quali l'Autorità ha valutato la proteina di fagiolo mungo, che secondo il richiedente sono protetti da proprietà industriale e senza i quali il nuovo alimento non avrebbe potuto essere autorizzato, rispettano pertanto i requisiti stabiliti all'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283 e non possono essere utilizzati senza il consenso del richiedente a vantaggio di eventuali richiedenti successivi nei cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 3

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è così modificato:

1) nella tabella 1 (Nuovi alimenti autorizzati), è inserita la voce seguente:

Nuovo alimento autorizzato	Condizioni alle quali il nuovo alimento può essere utilizzato		Requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura	Altri requisiti	Tutela dei dati
«Proteina di fagiolo mungo (<i>Vigna radiata</i>)	<i>Categoria dell'alimento specificato</i>	<i>Livelli massimi</i>	La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è "proteina di fagiolo mungo (<i>Vigna radiata</i>)".		Autorizzato il 15 maggio 2022. Questa iscrizione si basa su prove e dati scientifici protetti da proprietà industriale in conformità all'articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283. Richiedente: Eat Just, Inc., 2000 Folsom Street San Francisco, CA 94110 USA. Durante il periodo di tutela dei dati solo la società Eat Just, Inc. è autorizzata a immettere sul mercato dell'Unione il nuovo alimento proteina di fagiolo mungo, salvo nel caso in cui un richiedente successivo ottenga l'autorizzazione per tale nuovo alimento senza riferimento alle prove o ai dati scientifici protetti da proprietà industriale in conformità all'articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283 o con il consenso di Eat Just, Inc. Data finale della tutela dei dati: 15 maggio 2027.»;
	Prodotti a base di proteine	20 g/100 g			

2) nella tabella 2 (Specifiche) è inserita la voce seguente:

Nuovo alimento autorizzato	Specifiche
«Proteina di fagiolo mungo (<i>Vigna radiata</i>)	Descrizione/definizione Il nuovo alimento è la proteina in polvere di fagiolo mungo estratta dai semi della pianta <i>Vigna radiata</i> mediante diverse fasi di trasformazione seguite dalla pastorizzazione e dall'essiccazione a spruzzo. Caratteristiche/composizione Umidità: ≤ 6 % Proteine (p/p)^(a): ≥ 84 % Ceneri (p/p): ≤ 6,0 % Lipidi (p/p): ≤ 5,5 % Carboidrati (p/p): ≤ 5,0 mediante calcolo Criteri microbiologici Conteggio aerobico in piastra: < 5 000 CFU/g^(b) Lieviti e muffe: < 100 CFU/g Coliformi: < 100 CFU/g <i>Escherichia coli</i>: < 10 CFU/g <i>Listeria monocytogenes</i>: non rilevato in 25 g <i>Salmonella</i> spp.: non rilevato in 25 g ^(a) p/p: peso per peso. ^(b) CFU: unità formanti colonie.».

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/674 DELLA COMMISSIONE**del 22 aprile 2022**

che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/95 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio, spediti da Taiwan, Indonesia, Sri Lanka e Filippine, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2022/95 ⁽²⁾, la Commissione ha imposto un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese (RPC), esteso alle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio, spediti da Taiwan, Indonesia, Sri Lanka e Filippine, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi.
- (2) A norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 763/2000 del Consiglio ⁽³⁾, tre produttori taiwanesi, Chup Hsin Enterprise Co. Ltd, Niang Hong Pipe Fittings Co. Ltd e Rigid Industries Co. Ltd. sono stati esentati dall'estensione del dazio, in quanto è emerso che tali società non hanno eluso le misure.
- (3) Tuttavia l'esenzione dall'estensione del dazio alle importazioni degli stessi accessori prodotti da Chup Hsin Enterprise Co. Ltd, Kaohsiung (Taiwan) (codice addizionale TARIC A098) e Nian Hong Pipe Fittings Co. Ltd, Kaohsiung (Taiwan) (codice addizionale TARIC A100) è stata abrogata dal regolamento (CE) n. 803/2009 del Consiglio ⁽⁴⁾.
- (4) L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/95 stabilisce erroneamente che le importazioni di accessori prodotti da Chup Hsin Enterprise Co. Ltd, Kaohsiung (Taiwan) (codice addizionale TARIC A098) e da Niang Hong Pipe Fittings Co. Ltd, Kaohsiung (Taiwan) (codice addizionale TARIC A100) continuano ad essere esentate dall'applicazione dei dazi antidumping.
- (5) La Commissione ha pertanto deciso di rettificare l'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/95 al fine di correggere l'errore di cui al considerando 4. Tale rettifica dovrebbe avere effetto a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2022/95, vale a dire dal 26 gennaio 2022.

⁽¹⁾ GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2022/95 della Commissione del 24 gennaio 2022 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio, spediti da Taiwan, Indonesia, Sri Lanka e Filippine, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 16 del 25.1.2022, pag. 36).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 763/2000 del Consiglio, del 10 aprile 2000, che estende il dazio antidumping definitivo istituito con regolamento (CE) n. 584/96 sulle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese, alle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio spediti da Taiwan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati originari di Taiwan o meno, e chiude l'inchiesta in merito alle importazioni di tre esportatori taiwanesi (GU L 94 del 14.4.2000, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 803/2009 del Consiglio del 27 agosto 2009 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia e sulle importazioni degli stessi prodotti spediti da Taiwan, siano essi o meno dichiarati originari di Taiwan, e che abroga l'esenzione concessa a Chup Hsin Enterprise Co. Ltd e a Nian Hong Pipe Fittings Co. Ltd (GU L 233 del 4.2.2009, pag. 1).

- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/95 è sostituito dal seguente:

«1. Il dazio antidumping definitivo istituito dall'articolo 1 sulle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese è esteso alle importazioni degli stessi accessori (attualmente classificati con i codici TARIC: 7307 93 11 91; 7307 93 19 91; 7307 99 80 92) spediti da Taiwan (codice addizionale TARIC A999), indipendentemente dal fatto che siano dichiarati originari di Taiwan o meno, eccetto gli accessori prodotti da Rigid Industries Co. Ltd, Kaohsiung (Taiwan) (codice addizionale TARIC A099).».

Articolo 2

Le autorità doganali degli Stati membri correggono le dichiarazioni doganali accettate a decorrere dal 26 gennaio 2022 interessate dall'articolo 1 del presente regolamento e riscuotono retroattivamente i dazi antidumping sulle importazioni degli accessori prodotti da Chup Hsin Enterprise Co. Ltd, Kaohsiung (Taiwan) (codice addizionale TARIC A098) e Niang Hong Pipe Fittings Co. Ltd, Kaohsiung (Taiwan) (codice addizionale TARIC A100).

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore con effetto retroattivo a decorrere dal 26 gennaio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

DECISIONI

DECISIONE (UE) 2022/675 DEL CONSIGLIO

dell'11 aprile 2022

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nella 57^a sessione del comitato di esperti per il trasporto di merci pericolose dell'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia riguardo ad alcune modifiche dell'appendice C della convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione 2013/103/UE del Consiglio ⁽¹⁾ l'Unione ha aderito alla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia, del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999 («COTIF»).
- (2) A norma dell'articolo 6 della COTIF, il traffico ferroviario internazionale e l'ammissione di materiale ferroviario nel traffico internazionale devono essere disciplinati dalle norme elencate in tale articolo, in particolare il «regolamento relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia (RID)», che costituisce l'appendice C della COTIF.
- (3) La direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ stabilisce disposizioni relative al trasporto di merci pericolose effettuato su strada, per ferrovia o per vie navigabili interne all'interno degli Stati membri o tra gli stessi, richiamandosi al RID.
- (4) A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera d), e dell'articolo 33, paragrafo 5, della COTIF, il comitato di esperti per il trasporto di merci pericolose («comitato di esperti RID») dell'Organizzazione intergovernativa dei trasporti internazionali per ferrovia («OTIF») può adottare modifiche dell'allegato del RID.
- (5) Nella 57^a sessione del 24 maggio 2022 il comitato di esperti RID è chiamato ad adottare modifiche volte ad adeguare l'allegato del RID al progresso scientifico e tecnico.
- (6) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato di esperti RID in quanto le modifiche del RID saranno vincolanti per l'Unione.
- (7) Le modifiche previste sono volte a garantire la sicurezza e l'efficienza del trasporto di merci pericolose, tenendo conto del progresso scientifico e tecnico nel settore e dello sviluppo di nuove sostanze e articoli che potrebbero presentare un pericolo durante il trasporto.
- (8) Le modifiche previste sono ritenute adeguate per il trasporto sicuro di merci pericolose in modo efficace sotto il profilo dei costi e possono pertanto essere approvate.

⁽¹⁾ Decisione 2013/103/UE del Consiglio, del 16 giugno 2011, concernente la firma e la conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e l'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia di adesione dell'Unione europea alla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999 (GU L 51 del 23.2.2013, pag. 1).

⁽²⁾ Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13).

- (9) Nell'ambito della 14^a sessione del gruppo di lavoro permanente del comitato di esperti RID, che si terrà il 23 maggio 2022, potrebbe essere necessario concordare modifiche a livello tecnico di minore entità per quanto riguarda i documenti di cui all'allegato, anche sulla base delle raccomandazioni della riunione congiunta del comitato di esperti RID della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite e del gruppo di lavoro per il trasporto di merci pericolose,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione nella 57^a sessione del comitato di esperti per il trasporto di merci pericolose («comitato di esperti RID») dell'Organizzazione intergovernativa dei trasporti internazionali per ferrovia nel quadro della convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999, è quella che figura nell'allegato della presente decisione.

I rappresentanti dell'Unione nel comitato di esperti RID possono concordare modifiche di minore entità per quanto riguarda i documenti di cui all'allegato senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

Una volta adottate, le decisioni del comitato di esperti RID sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* con l'indicazione della data della loro entrata in vigore.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, l'11 aprile 2022

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

ALLEGATO

Proposta	Documento di riferimento	Oggetto	Osservazioni	Posizione dell'UE
1.	OTIF/RID/CE/GTP/2021/2	Allineamento tra l'accordo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada, concluso a Ginevra il 30 settembre 1957 (ADR) e il RID volto a includere nuovi mezzi di contenimento nel modello di rapporto di incidente	Consenso tecnico del gruppo di lavoro permanente del Comitato di esperti RID riguardo all'adozione del testo modificato	Concorda
2.	OTIF/RID/CE/GTP/2021/3 e OTIF/RID/CE/GTP/2021/INF.3	Allineamento tra l'ADR e il RID per quanto riguarda le disposizioni sulle informazioni esposte	Consenso tecnico del gruppo di lavoro permanente del Comitato di esperti RID riguardo all'adozione del testo modificato	Concorda
3.	OTIF/RID/CE/GTP/2021/4	Installazione di valvole di sicurezza nelle cisterne per gas liquefatti infiammabili	Consenso tecnico del gruppo di lavoro permanente del Comitato di esperti RID riguardo all'adozione del testo modificato	Concorda
4.	OTIF/RID/CE/GTP/2021/5	Testi consolidati adottati in sede di riunioni congiunte nel 2020 e nel 2021 e dal gruppo di lavoro permanente del comitato di esperti RID nel novembre 2020	Consenso tecnico del gruppo di lavoro permanente del Comitato di esperti RID riguardo all'adozione del testo modificato	Concorda
5.	OTIF/RID/CE/GTP/2021/6	Allineamento tra l'ADR e il RID per quanto riguarda, tra l'altro, la progettazione, la costruzione e i controlli e le prove iniziali dei recipienti a pressione "non UN" progettati, costruiti e provati conformemente alle norme di riferimento	Consenso tecnico del gruppo di lavoro permanente del Comitato di esperti RID riguardo all'adozione del testo modificato	Concorda
6.	OTIF/RID/CE/GTP/2021/INF.4	Misura transitoria per quanto riguarda 6.8.2.4.6 (procedure utilizzate dall'autorità competente per l'approvazione di esperti, per lo svolgimento di ispezioni riguardanti i carri-cisterna e per il riconoscimento reciproco di tali ispezioni)	Consenso tecnico del gruppo di lavoro permanente del Comitato di esperti RID riguardo all'adozione del testo modificato	Concorda
7.	OTIF/RID/CE/GTP/2021/INF.11	Proposta relativa alle modalità di adeguamento del capitolo 6.8 del RID per includere i contenitori-cisterna di dimensioni molto grandi	Consenso tecnico del gruppo di lavoro permanente del Comitato di esperti RID riguardo all'adozione del testo modificato	Concorda

Tutti i documenti di cui sopra sono disponibili sul sito web dell'OTIF (http://otif.org/en/?page_id=1119) e si intendono comprendenti le modifiche discusse in seno al gruppo di lavoro permanente del comitato di esperti RID nel novembre 2021 e riportate nell'allegato I del documento OTIF/RID/CE/GTP/2021-A (Final report of the 13th session of the RID Committee of Experts' standing working group - Geneva/hybrid, 15 to 18 November 2021), disponibile anche sul sito web dell'OTIF (http://otif.org/en/?page_id=254).

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



■ Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea
L-2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT